

APPROFONDIMENTO CIVILE

Contatto visivo al 41 bis, anche un boss ha diritto ad amare

Data pubblicazione:	17/07/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Sembra l'inizio di un film. E invece è tutto vero. Un uomo, **recluso da trent'anni**, vive chiuso in una cella **senza contatti con altri detenuti, senza accesso alla socialità**. Gli è concessa **un'ora d'aria al giorno, da solo**, in uno spazio angusto e grigio, sempre sotto sorveglianza. **Ogni telefonata, ogni parola, ogni gesto è controllato**. È **un boss, sanguinario e temuto**, detenuto al **regime del 41 bis**. Vive nell'**isolamento più assoluto**, in una cella dove **anche il silenzio è vigilato**. Nessun orizzonte, solo cemento, rituali ripetuti e **l'occhio onnipresente della telecamera**.

Poi c'è lei: **una donna elegante, raffinata, italo-britannica**, impegnata nel sociale, nel **reinserimento dei detenuti**. Iniziano a scriverci, si raccontano, si conoscono a distanza. **E si innamorano, senza mai essersi incontrati in 17 anni**.

Nel 2023, lui **chiede di vederla**. Non una semplice telefonata, non un colloquio dietro un vetro, ma **un vero incontro, visivo e umano**. Il **carcere di Sassari respinge** la richiesta: la relazione è "recente", non c'è un matrimonio, non si configura un rapporto familiare tradizionale.

Ma il **Tribunale di Sorveglianza riconosce le ragioni del detenuto**. Il **Ministero della Giustizia impugna**. E alla fine, è **la Corte di Cassazione a chiudere il cerchio**, affermando un principio destinato a fare storia: **quel contatto visivo è un diritto**.

Ecco perché.

LA SENTENZA

La Suprema Corte si è richiamata a un principio già affermato con forza dalla **Corte Costituzionale** nel gennaio 2024:

"La detenzione non può comportare anche la negazione di altri diritti fondamentali, tra cui quello di mantenere relazioni affettive e intime."

Non si tratta di un'apertura generalizzata o permissiva. Il diritto all'affettività può e deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza, disciplina e giustizia. Ma non può essere **negato in automatico**, solo in virtù del regime detentivo. Ogni caso deve essere valutato **concretamente**, alla luce di elementi oggettivi.

Nel caso di spece, la Cassazione ha rilevato che:

- la relazione è **autentica, documentata e duratura**;
- la donna è **estranea a circuiti criminali**;
- il detenuto ha mantenuto **condotta regolare**;
- non risultano **indagini o procedimenti penali** a suo carico.

CONCLUSIONI

La sentenza della Corte di Cassazione segna **un passaggio cruciale nell'evoluzione del regime 41-bis**. Non lo abolisce, non ne indebolisce la funzione repressiva, ma **ne traccia un confine preciso e invalicabile**: anche il detenuto più isolato **resta una persona**, titolare di diritti che non possono essere annientati dal muro del carcere.-

CHE COS'È IL "CONTATTO VISIVO" IN CARCERE?

In carcere, **contatto visivo** significa parlare e guardarsi senza barriere: niente vetri, niente grate, niente agenti in mezzo:

- Ci si guarda negli occhi
- Si parla direttamente
- A volte ci si può abbracciare o stringere la mano

Nel regime ordinario: il contatto visivo è previsto. **Nel 41-bis**: è eccezionale e ammesso solo se non ci sono rischi di comunicazioni illecite. Non è un privilegio, ma può diventare una **forma di affettività** tutelata, se compatibile con la sicurezza.

COS'È IL 41-BIS?

È il regime carcerario speciale previsto per chi è condannato per **mafia, terrorismo o criminalità organizzata**. Impedisce contatti con l'esterno e limita al massimo colloqui, posta, telefonate e socialità. Serve a spezzare i legami con l'organizzazione criminale. Rinnovabile ogni 2 anni, se necessario.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.